

Il giudicato sostanziale copre anche il presupposto ed il fondamento giuridico della pronuncia.

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia.

Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, sentenza del 26.4.2013

...omissis...

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia fissato la decorrenza della maturazione degli interessi sulle somme ancora dovute, dalla riscossione dell'anticipo sul contributo (dicembre 1990), nonostante gli appellanti avessero più volte invitato i venditori davanti al Notaio per la stipulazione dell'atto pubblico, poi non perfezionatosi a causa della condotta inadempiente dei venditori appellati; in via subordinata, censuravano la sentenza impugnata per non avere fatto decorrere gli interessi dalla data della domanda giudiziale, da intendersi quale primo atto di costituzione in mora. La doglianza è infondata.

Il credito dei venditori era divenuto esigibile al momento del versamento alla D.B., da parte del comune di Partanna, dell'anticipo sul contributo per la ricostruzione del fabbricato, avvenuto il 19 dicembre 1990 (cfr, certificato prodotto dai venditori) e da questo girato alla A.. Ne segue che, a mente dell'art. 1282 c.c. la somma ancora dovuta era produttiva di interessi corrispettivi nella misura legale, di pieno diritto, benché non pattuiti e senza bisogno di costituzione in mora.

Né, al fine di elidere detta conclusione, rileva la circostanza che i venditori si siano rifiutati di stipulare l'atto pubblico davanti al Notaio, dal momento che il diniego si fondava proprio dal fatto che gli stessi ritenevano essere dovuti anche gli interessi legali sulla somma di L. 15.000.000.

Si dolgono i sigg. A.- R. dell'omessa pronuncia sulla domanda di trasferimento in loro favore della proprietà del fabbricato realizzato sul lotto concesso dal comune di Partanna e oggetto di acquisto, formulata con l'atto di citazione notificato agli appellati il 4 settembre 1992. Effettivamente il primo giudice, non pronunciandosi sulla detta domanda, è incorso nel vizio di omessa pronuncia.

Nondimeno, va osservato che la suddetta richiesta aveva già costituito oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Marsala, nell'ambito di altro giudizio promosso sempre dagli appellanti, con citazione notificata il 5 settembre 1989.

Il detto giudice, con sentenza del 25 settembre-6 ottobre 1998, aveva disatteso la richiesta di trasferimento della proprietà sul detto immobile, fondata sulla scrittura privata del 3 ottobre 1986, dal momento che non era stata rinvenuta, al momento della decisione, proprio la scrittura privata che aveva trasferito la proprietà del terreno su cui doveva essere costruito il fabbricato.

Nel presente giudizio, la richiesta viene reiterata "in considerazione a quanto previsto nel contratto", che viene oggi prodotto. Ora, l'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato". Da ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non è più riproponibile in un nuovo giudizio tra le stesse parti. (cfr. sent. 10.5.1986 n. 3238 e 12.11.1983 n. 6744 ; 1991 n. 1682). E ancora, la Suprema Corte (Cass. 7302/2001; 6041/2000) in numerose pronunce ha espresso il principio secondo il quale: " L'accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della medesima domanda tra le stesse parti a nulla rilevando - in relazione all'impossibilità nel vigente ordinamento processuale di emanazione di sentenze allo stato degli atti - la sua erroneità, sia pure macroscopica, ne' l'insufficienza della sua motivazione, ne' il contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo; vizi tutti che possono e debbono essere fatti valere mediante gli opportuni previsti mezzi di impugnazione", Ciò in base al principio secondo il quale il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia; pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della

decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.

Poiché la sentenza di rigetto resa dal Tribunale di Marsala, non ha costituito oggetto di impugnazione, non può essere riproposta la medesima questione nel presente giudizio attraverso la produzione del documento che in quella sede non era stato prodotto, proprio per l'esistenza del giudicato.

Anche a volere superare tale troncante considerazione, l'argomentazione su cui si fonda la domanda degli appellanti muove dalla circostanza che il trasferimento del fabbricato sarebbe stato previsto nel contratto, ma di tale assunto non v'è prova, così come non vi è alcuna prova documentale che il fabbricato effettivamente insiste sul lotto di terreno venduto, a nulla rilevando in proposito le concordi affermazioni delle parti.

Va riportato ancora una volta un passo della sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 25 settembre 1998 : " Al sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 2725 c.c., la forma scritta imposta ad substantiam per il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, costituisce un elemento essenziale del contratto, sicchè la prova dell'esistenza e del contenuto di una vendita di un immobile può essere data solo con l'acquisizione al processo -nel caso di specie mancante- dell'atto scritto, non essendo neppure ammessa la stessa confessione".

Sia i sigg. R.. che i venditori, questi ultimi impugnanti in via incidentale, si dolgono che il primo giudice abbia disatteso la loro richiesta di condanna reciproca al pagamento della penale prevista in contratto nella misura di L. 50.000.000. La censura non coglie il segno.

Entrambe le parti hanno agito in giudizio per chiedere l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, sicchè all'accoglimento della domanda è ostativo il disposto di cui all'art. 1383 c.c. che vieta il cumulo tra la domanda diretta all'adempimento della prestazione principale e quella finalizzata al pagamento della penale.

Si dolgono, infine, i sigg, R del capo della decisione concernente il regime delle spese di lite che il primo giudice ha compensato senza darne giustificazione. Il motivo non è fondato .

Nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha introdotto la previsione dell'esplicilazione "dei giusti motivi" sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca , sia in quella della

sussistenza dei giusti motivi e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza l'obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con le motivazioni della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime (Cass. 24495/2006).

Quanto al regime delle spese del presente grado del giudizio, tenuto conto che esso ha registrato la reciproca soccombenza sulle contrapposte pretese, se ne può disporre l'integrale compensazione P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo; definitivamente pronunciando; così provvede:

a) conferma la sentenza n. 35/2005 resa Inter partes dal Tribunale di Marsala- sezione distaccata di Partanna in data 7 giugno 2005, rigettando l'appello principale proposto da A.M. e R.A., con citazione notificata il 20 luglio 2006 e quello incidentale spiegato da R.I. e D.B.V., con comparsa depositata il 7 novembre 2006 ,

b) Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, il 12 aprile 2013.
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2013.